

Decreto Aiuti Bis: aumento quota Fringe Benefit 2022

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto legge n. 115/2022](#) (cd. "Decreto Aiuti Bis") che ha introdotto due interessanti novità in tema di **fringe benefit per l'anno 2022**, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. In particolare, l'art. 12 del Decreto:

- **ha esteso anche per l'anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR** (già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall'art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all'anno 2021, dall'articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi d'imposta) **ma fissandolo a 600,00 €;**
- **ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell'ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest'anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente **anche *ad personam*** e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un'erogazione in denaro. In merito all'erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e

conservare idonea documentazione che attesti l'utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato.

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l'erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l'impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione.

A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, **effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti** (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, **al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 €** e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l'intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell'anno.

Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L'area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)

[5799_Decreto_Aiuti_Bis.pdf](#)

[Download](#)